

INDENNITA' DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE E CRITERI DI DETERMINAZIONE*

***Il Tariffario è stato modificato tenendo conto delle novità introdotte dal D.L. n. 69/2013, convertito in Legge n. 98/2013. Le modifiche si applicano alle domande depositate a partire dal 20 settembre 2013.**

SPESE DI AVVIO

€ 40,00 (+IVA)

SPESE DI MEDIAZIONE

Valore della lite	Spesa per ciascuna parte
Fino a € 1.000,00	€ 43,00 (+ IVA)
da € 1.001,00 a € 5.000,00	€ 87,00 (+IVA)
da € 5.001,00 a € 10.000,00	€ 160,00 (+IVA)
da € 10.001,00 a € 25.000,00	€ 240,00 (+IVA)
da € 25.001,00 a € 50.000,00	€ 400,00 (+IVA)
da € 50.001,00 a € 250.000,00	€ 667,00 (+IVA)
da € 250.001,00 a € 500.000,00	€ 1.000,00 (+IVA)
da € 500.001,00 a € 2.500.000,00	€ 1.900,00 (+IVA)
da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00	€ 2.600,00 (+IVA)
oltre € 5.000.000,00	€ 4.600,00 (+IVA)

L'indennità di mediazione comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.

Le spese sopra indicate non comprendono eventuali ulteriori costi connessi a particolari esigenze e/o necessità della mediazione.

Nel caso in cui al primo incontro si accerti l'impossibilità per le parti di accordarsi, nessun compenso è dovuto all'Organismo di mediazione, ad eccezione delle spese di avvio, che ciascuna delle parti dovrà corrispondere prima dello svolgimento dell'incontro medesimo.

Le spese di mediazione sono dovute quando le parti sottoscrivono l'accordo di mediazione sia che esso si realizzi al primo incontro sia ad incontri successivi al primo.

Il Responsabile dell'Organismo si riserva in casi di particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare di aumentare del 20% l'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione.

Gli importi dovuti per ogni singolo scaglione non si sommano tra loro.

Il valore della lite è indicato nella domanda a norma del Codice di Procedura Civile e qualora il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, il Responsabile dell'Organismo decide il valore di riferimento sino al limite di 250.000 euro, e lo comunica alle parti.

Se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

Le spese di mediazione devono essere corrisposte per intero prima del secondo incontro di mediazione, e sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento. In ogni caso le parti devono provvedere a corrisponderle prima del rilascio del verbale di accordo.

Le Spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso del mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari.

Ai fini della corresponsione delle indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della Tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili sulla base di specifici accordi e intese che ne stabiliscono l'importo di riferimento per ogni singolo scaglione.